

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
EXTRA-OSPEDALIERE DI ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA HIV/AIDS.**

Tra

l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (di seguito denominata “ATS”), con sede in Bergamo – via Gallicciolli, 4, C.F. e P. IVA n. 04114400163, nella persona del Direttore Generale pro-tempore dott. Massimo Giupponi

e

la Società Cooperativa Sociale Don Giuseppe Monticelli Onlus (di seguito denominata “Gestore” o “Struttura”), con sede in Chiuduno (BG) – Via dell’Assunta n. 8 – C.F. e P.IVA n. 04487450167, nella persona del Legale Rappresentante Paolo Meli,

premessi che

in data 30/12/2020 era stata stipulata una convenzione tra l’ATS e l’Associazione Comunità Emmaus Onlus, con sede in Chiuduno (BG) strada dei Terragli, per la gestione nell’anno 2021 della struttura denominata “Casa San Michele” a bassa intensità assistenziale ubicata in via Gen. Marieni n. 36 nel Comune di Bergamo;

la Società Cooperativa Sociale Don Giuseppe Monticelli Onlus (come sopra generalizzata), ha comunicato all’ATS di subentrare all’Ente Associazione Comunità Emmaus Onlus (come sopra generalizzata), con decorrenza 1° maggio 2021, nella gestione della struttura denominata “Casa San Michele”, come risulta dall’Atto redatto in data 27/04/2021 presso lo studio del Notaio in Bergamo Armando Santus, Repertorio n. 64444, Raccolta n. 29765, registrato a Bergamo il 29/04/2021 n. 20121 Serie 1T Esente;

le verifiche effettuate dall’ATS sui requisiti soggettivi del nuovo Gestore, nonché sui requisiti organizzativo-gestionali della “Casa San Michele” previsti dalla DGR n. 6471/2001 per le case alloggio a bassa intensità assistenziale, hanno dato esito positivo, come si desume dalla documentazione agli atti dei competenti Uffici ATS,

preso atto, pertanto, che:

la struttura denominata “Casa San Michele” a bassa intensità assistenziale ubicata in via Gen. Marieni n. 36 nel Comune di Bergamo:

- presenta tutti i requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici necessari per il convenzionamento di n. 5 posti residenziali e n. 2 posti semi-residenziali (diurni) previsti dalla normativa vigente;
- è conforme alle indicazioni della programmazione regionale e locale,

convengono e stipulano quanto segue

**ART. 1
Definizione**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La Società Cooperativa Sociale Don Giuseppe Monticelli Onlus, in premessa generalizzata, in data 01/05/2021 subentra alla Associazione Comunità Emmaus Onlus, in premessa generalizzata, nella gestione della struttura denominata "Casa San Michele" ubicata in via Gen. Marieni n. 36 nel Comune di Bergamo, come risulta dall'Atto redatto in data 27/04/2021 presso lo studio del Notaio in Bergamo Armando Santus, Repertorio n. 64444, Raccolta n. 29765, registrato a Bergamo il 29/04/2021 n. 20121 Serie 1T Esente.

Tutti i rapporti giuridici ed economici in essere al 01/05/2021 vengono volturati dal vecchio al nuovo Gestore, consentendo in tal modo la prosecuzione della gestione della Struttura denominata "Casa San Michele" senza soluzione di continuità.

La Casa San Michele a bassa intensità assistenziale con sede in Bergamo – Via Gen. Marieni n. 36 - eroga prestazioni socio sanitarie a bassa intensità assistenziale secondo l'assetto organizzativo stabilito nella presente convenzione (che prevede n. 5 posti residenziali e n. 2 posti diurni).

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, così come previsti dalle indicazioni standard strutturali e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere per persone affette da HIV/AIDS e successive modificazioni ed integrazioni, il numero dei pazienti ospiti giornalmente, in regime residenziale, non può superare il numero totale dei posti letto convenzionati.

La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività, oggetto della presente convenzione.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso all'atto della stipula del presente atto, l'ATS si riserva di comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali nuove procedure a cui attenersi, anche per gli accessi alla struttura, nel caso in cui le disposizioni nazionali e/o regionali lo impongano.

ART. 2

Requisiti autorizzativi e di convenzionamento

La Struttura si impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di convenzionamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente;
- per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione con il personale in possesso delle specifiche professionalità previste dai provvedimenti regionali di cui all'elenco nominativo (di cui all'allegato n. 1) che, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, viene allegato alla presente convenzione quale parte integrante;
- a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS di ubicazione della Struttura, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale;
- ad attenersi alle norme di igiene e prevenzione sanitaria dettate dalla vigente legislazione nazionale e/o regionale per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'ATS di ubicazione della Struttura si riserva il diritto di compiere, nell'ambito delle funzioni di vigilanza su tutte le unità di offerta, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti di autorizzazione e di convenzionamento. La procedura di controllo prevede l'accesso del personale della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di convenzionamento comporta, previa diffida, ad adempiere entro un termine massimo di 60 giorni, la risoluzione della presente convenzione / la revoca dell'autorizzazione al funzionamento con contestuale comunicazione alla Direzione Generale Welfare, Unità Organizzativa Prevenzione.

ART. 3 Prestazioni

Le modalità d'inserimento di pazienti affetti da HIV/AIDS nella Struttura è definita dalla DGR n. VII/6471 del 19 ottobre 2001 "Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale", sue successive modificazioni ed integrazioni. Ogni inserimento difforme a tale modalità non sarà considerato ai fini del pagamento delle prestazioni.

L'ammissione del soggetto è subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto stesso o di chi ne esercita la potestà tutoria e all'accettazione del Responsabile della Struttura e va comunicata all'ATS di ubicazione della struttura.

Ogni rifiuto di ricovero deve essere motivato alla ATS di residenza del soggetto.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso una valutazione dei bisogni del paziente formulando un progetto individualizzato di assistenza, nell'ambito del piano individualizzato di assistenza predisposto dall'ATS di residenza del soggetto. Il progetto individualizzato di assistenza, redatto entro il termine di 30 giorni dall'inserimento in accordo con gli operatori dell'ATS di residenza dell'interessato, individua le prestazioni erogabili presso la Struttura e richieste alle strutture specialistiche ed è sottoscritto dall'interessato stesso e approvato dalla ATS, così come previsto dalla DGR n. VII n. 6471 del 19.10.01.

Il progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere per ogni ospite.

E' aggiornato all'evolversi della situazione clinica assistenziale del paziente, con particolare attenzione alle aree dei bisogni sanitari, della capacità motoria e cognitiva, della cura del sé e dei bisogni sociali ed educativi ed è sottoposto a verifiche periodiche.

Le prestazioni mediche di base, specialistiche, riabilitative e l'assistenza farmaceutica necessarie sono garantite dal SSR con le stesse modalità previste per tutti i cittadini. La Struttura e le Aziende Sanitarie erogatrici delle prestazioni possono prevedere percorsi privilegiati per l'accesso dei propri ospiti a tali prestazioni. L'erogazione di tali prestazioni deve essere garantita secondo un approccio multidimensionale ai bisogni del paziente e le stesse devono essere ricomprese nel progetto individuale di assistenza.

ART. 4 Appropriatezza dei ricoveri

La Struttura si impegna al rispetto dei tempi previsti dal progetto individuale di assistenza, relativamente alle varie fasi previste, che debbono essere coerenti alle indicazioni regionali; eventuali prolungamenti devono essere adeguatamente motivati e previamente autorizzati dall'ATS di residenza dell'assistito e comunicate all'ATS di ubicazione della struttura.

Ove tale autorizzazione non sia espressamente rilasciata non viene riconosciuta alcuna retta.

Le dimissioni dalla struttura devono essere preliminarmente concordate con l'interessato, se del caso con la sua famiglia e gli operatori dell'ATS di residenza che seguono il caso. In caso di comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone o cose e in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, le motivazioni delle dimissioni devono essere tempestivamente comunicate all'ATS di residenza del soggetto, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia.

Nel caso di strutture residenziali in caso di volontario allontanamento della Comunità, la Struttura ne dà immediata comunicazione alla ATS di residenza ed a quella ove la struttura stessa è ubicata; ciò comporta la sospensione di erogazione della quota di convenzione a partire dalla terza notte consecutiva di assenza.

Nel caso delle strutture semiresidenziali la presenza deve avere carattere di continuità e la tariffa giornaliera è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore e dell'erogazione del pasto.

ART. 5 Sistema tariffario

Le prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Struttura ai cittadini lombardi sono remunerate in base alle tariffe stabilite e secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali.

La Struttura rendiconta le prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, alla ATS di ubicazione della stessa.

L'ATS di ubicazione della Struttura per i cittadini lombardi anticipa, nel rispetto della normativa vigente, le rette previste, procedendo successivamente a richiedere il rimborso delle rette erogate alla ATS di residenza dei pazienti. Per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente (codice STP) e l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata DGR VII/6471/01, non sia possibile identificare il Comune di ultima residenza, l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Nella Struttura possono essere inseriti assistiti non appartenenti al SSR; in tal caso si applicano le tariffe stabilite dalla normativa della Regione Lombardia, le rendicontazioni sono direttamente concordate con l'ATS di residenza dell'assistito e i relativi costi sono a carico della Regione di residenza; in caso di lista d'attesa hanno priorità i cittadini residenti in Regione Lombardia.

L'ammissione di cittadini di altre Regioni nelle strutture semiresidenziali e residenziali per malati di AIDS ubicate in Lombardia avviene con le stesse modalità dei cittadini lombardi, in conformità alla DGR n. VII/6471 del 18.10.01.

Per i pazienti ricoverati presso la Struttura si applicano le norme previste all'art. 4, comma 80 e 81 della legge n. 1 del 5 gennaio 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112".

La Struttura è tenuta a compilare per ogni assistito una cartella socio-sanitaria, nella quale siano riportate la presenza giornaliera, le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche ricevute presso altre Strutture.

La Regione o l'ATS possono richiedere informazioni in ordine al tipo di prestazioni erogate.

Allontanamenti dalla struttura, non superiori a 3 notti consecutive, motivati da ragioni familiari, sociali e terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura, la quale deve, comunque, comunicare l'assenza programmata preventivamente alla ATS di ubicazione, riservare il posto ed avvertire il referente del caso dell'ATS di residenza.

In caso di assenze per ricovero in Struttura Ospedaliera o per altri motivi, preventivamente concordati con l'ATS di residenza dell'assistito e ricompresi nel Piano individualizzato di assistenza, le cui spese non siano interamente sostenute dalla Struttura, deve essere fornita comunicazione alla ATS di ubicazione che provvederà all'abbattimento della tariffa giornaliera pari al 50%, con conservazione del posto, per un periodo massimo di 30 giorni.

Eventuali ulteriori esigenze di conservazione del posto, per assenze necessarie nell'ambito del percorso riabilitativo, dovranno essere concordate con l'ATS di residenza, e comunicate all'ATS di ubicazione della Struttura.

ART. 6 Pagamenti

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o note di liquidazione.

ART. 7 Qualità

La Struttura è responsabile della qualità del progetto individualizzato di assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori incaricati.

In corrispondenza della firma della presente convenzione la Struttura si impegna ad attivare protocolli operativi attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e/o percepite dal paziente e/o dai suoi familiari/tutori.

La Struttura si impegna alla formazione continua dei propri operatori anche partecipando a momenti formativi organizzati dalla Regione, dalle ATS o da altri organismi qualificati nel settore.

ART. 8
Debito informativo e riservatezza dei dati

La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, Unità Organizzativa Prevenzione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 31/97 e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Le parti sono impegnate a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5 giugno 1990 n. 135, nonché in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9
Controversie

Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro un termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti ed un terzo di comune accordo, ovvero in mancanza di tale accordo dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

La procedura relativa alla nomina e all'attività del Collegio sarà curata dall'ATS; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio arbitrale.

Per il collegio di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c..

ART. 10
Durata e revisione della convenzione

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 01/05/2021 sino al 31/12/2021.

Le parti si impegnano a rivedere tempestivamente la presente convenzione nel caso in cui nuove disposizioni nazionali e/o regionali lo richiedano.

Ogni revisione che comporti una variazione della convenzione deve essere trasmessa alla Direzione Generale Welfare, Unità Organizzativa Prevenzione.

ART. 11
Conformità atto

La presente convenzione è redatta in un unico esemplare, sottoscritto digitalmente dalle Parti, conservato presso la Direzione Generale e la Direzione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS, presso la Direzione della Struttura denominata Casa San Michele e presso Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, Unità Organizzativa Prevenzione –, alla quale il presente atto viene inviato a cura dell'ATS.

ART. 12
Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione:

- è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 Allegato B paragrafo 27 bis;
- sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ATS di Bergamo
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Giupponi

Per la Società Cooperativa Sociale
Don Giuseppe Monticelli Onlus
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Paolo Meli